

Sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il dlgs di riforma del Codice della proprietà industriale

Le biotecnologie sono brevettabili

Trattamenti chirurgici e diagnostici tutelabili come invenzioni

DI ANTONIO DI BERNARDO

Da oggi le biotecnologie sono brevettabili. In particolare, lo sono i metodi di trattamento chirurgico e diagnostico, sia per il corpo umano che per quello animale. Che, assieme alle innovazioni in fatto di varietà animali e vegetali – e ai procedimenti biologici effettuati per ottenerle – saranno considerate vere e proprie invenzioni. È quanto prevede il dlgs di riforma del codice della proprietà industriale (dlgs 30/2005), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 192 del 18 agosto 2010). L'Italia compie così un altro passo decisivo verso l'armonizzazione con le normative internazionali in materia di proprietà industriale. Precisando, nel contempo, il rapporto tra il brevetto europeo e la corrispondente porzione italiana, a seguito delle nuove procedure introdotte a livello comunitario. Gli inventori, però, sono soddisfatti a metà. Infatti, se la riforma prevede il riconoscimento di un premio per l'invenzione sfruttata in regime di segretezza, a sorpresa lascia da parte la tanto attesa riforma della disciplina delle invenzioni universitarie.

Gli adeguamenti in materia brevettuale. In primo luogo viene introdotta una nuova sezione relativa alle invenzioni biotecnologiche. Necessità, questa, molto sentita in un momento in cui il settore delle biotecnologie in Italia raggiunge quota 6,8 miliardi di euro di fatturato e con 319 aziende si candida a volano della ripresa economica italiana post crisi 2009. Non solo. Il dlgs assicura anche maggior protezione a chi brevetta: uniformandosi al testo rivisto della Convenzione sul brevetto europeo (Cbe), viene espressamente previsto che, al fine di valutare l'ambito di protezione del brevetto, occorre tenere in considerazione non solo gli elementi delle rivendicazioni, ma anche gli elementi ad essi equivalenti. Inoltre, viene concessa al titolare di un brevetto la possibilità di riformulare le rivendicazioni anche durante il giudizio di nullità (art. 79 Codice della proprietà industriale). Questa prassi, da sempre adottata in molti paesi europei come la Germania, permette al titolare di un brevetto di difendersi da eventuali anteriorità non emerse in fase d'esame; sicché se l'esaminatore non ha fatto un buon lavoro, il titolare del brevetto non vedrà sfumare i propri investimenti, ma potrà sempre precisarne l'ambito di protezione, con ciò mantenendo tutela su quanto legittimamente rivendicabile.

Limitazioni. Sempre

dall'adeguamento alla normativa comunitaria discende anche la modifica dell'art. 56 del Codice della proprietà industriale, che chiarisce così gli effetti delle istanze di limitazione fatte a livello di brevetto europeo sul brevetto italiano. Se un titolare decide quindi di limitare il brevetto europeo, anche la corrispondente parte italiana risulta limitata e si deve quindi procedere a depositare la relativa traduzione modificata.

Modifiche alla disciplina dell'equo premio. Questo viene riconosciuto non solo in caso di concessione del brevetto, ma anche in caso di utilizzo da parte dell'azienda dell'invenzione in regime di segretezza. In altre parole, se prima l'inventore aveva diritto a un compenso solo se l'azienda richiedeva ed otteneva il brevetto, ora tale diritto spetta anche se l'azienda decide di non brevettare, ma ottiene un vantaggio dallo sfruttamento dell'invenzione in regime di segretezza.

Iter. Si prevede un esame



accelerato delle domande di brevetto (art. 64, comma 2 del Codice della proprietà industriale). Un passo avanti, se non fosse che tale possibilità viene lasciata soltanto su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata a decidere se deve riconoscere un equo premio all'inventore. **Invenzioni universitarie.** Al decreto di revisione

del Codice di proprietà industriale, manca un pezzo. Il testo redatto dalla X commissione attività produttive, commercio e turismo e poi approvato alla discussione del Parlamento prevedeva anche la riforma della disciplina delle invenzioni universitarie (art. 65 Codice della proprietà industriale). A differenza degli altri dipen-

denti d'azienda, i ricercatori delle università e degli enti di ricerca pubblici hanno diritto a depositarsi i brevetti autonomamente, fatto salvo il diritto dell'università di beneficiare di eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso. Questa norma, su cui più volte si sono sollevati dubbi di legittimità costituzionale perché prevede una differenza di trattamento tra dipendenti d'aziende private e pubbliche, nell'intenzione della X Commissione doveva essere riformata per adeguarla ad un trattamento «alla tedesca», con l'invenzione che viene lasciata al ricercatore se il datore di lavoro (l'ente di ricerca) non intende brevettarla a proprio nome. Il decreto oggi pubblicato non tiene più traccia di questa riforma. Si aprono così nuovi scenari di discussione circa la legittimità costituzionale dell'attuale novella che probabilmente costringeranno il governo a un'ennesima revisione del codice.

Rientro a casa a ostacoli per chi non fa la revisione

Rientro a casa difficoltoso per chi viene pizzicato con la revisione scaduta. La polizia non può infatti più letteralmente autorizzare la circolazione se non per recarsi in officina mentre l'autista che decide comunque di rincasare rischia pesanti sanzioni e complicazioni in caso di incidente. Rappresenta un vero e proprio rebus la novità contenuta nella nuova procedura sanzionatoria introdotta nel codice stradale dalla legge 120 per gli autisti negligenti in materia di revisione periodica. E sul punto nessuna indicazione utile deriva neppure dalla circolare del ministero dell'interno del 12 agosto 2010. Con lo spirito di semplificare il procedimento amministrativo, infatti, il nuovo art. 80 del codice stradale ha riformulato il passaggio delle carte favorendo il trasgressore. In pratica, fermo restando l'applicazione delle consuete misure pecuniarie e fatta salva la particolare procedura prevista per chi trasgredisce in ambito autostradale, per chi incappa nell'omessa revisione ora non scatta più il ritiro della carta di circolazione. Spetterà agli organi di vigilanza annotare direttamente sul retro del libretto di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione con permesso di muoversi solo per recarsi in officina. Letteralmente però in questo modo non ci sono più margini di manovra per autorizzare, come nel passato, il rientro a casa del trasgressore con il veicolo. Almeno fino a un chiarimento ministeriale della vicenda. Con questa previsione normativa infatti l'agente che autorizza la circolazione temporanea forza arbitrariamente il dettato legislativo. Nel contempo anche l'autista che rincasa nonostante l'intimazione al ricovero riportata per iscritto sul libretto di circolazione rischia grosso. Innanzitutto per le pesanti sanzioni pecuniarie da 1.842 a 7.369 euro, oltre al fermo del veicolo e la confisca in caso di reiterazione. Poi perché in caso di sinistro aumentano i rischi di passare dalla parte del torto. Sulla questione della revisione il ministero dell'interno è già tornato a farsi vivo, ma non su questo punto controverso. Con una circolare del 16 agosto, n. 300/A/11337/10/101/3/3/9 il direttore del dipartimento di pubblica sicurezza ha corretto la dicitura da apporre sulle carte di circolazione irregolari. La nuova indicazione disporrà «veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione». Questo perché all'esito delle operazioni un veicolo può ottenere «esito sospeso» oppure «esito ripetere»

Stefano Manzelli



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

IN EDICOLA



www.italiaoggi.it